

N. 39/SSRRCO/PASP/2022



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente di sezione Carlo Chiappinelli
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Luciano Calamaro, Fabio Viola, Manuela Arrigucci, Marco Pieroni, Enrico Flaccadoro, Maria Annunziata Rucireta;

Consiglieri:

Cinzia Barisano, Stefania Fusaro, Giuseppe Maria Mezzapesa, Giuseppe Teti, Giuseppe Imperato, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Rossana Rummo, Giampiero Maria Gallo, Rossella Bocci, Sergio Gasparrini, Donato Centrone, Angelo Maria Quaglini, Vanessa Pinto;

Primi referendari:

Ottavio Caleo, Laura Alesiani, Marinella Colucci;

Referendari:

Khelena Nikifarava, Stefania Calcari, Rosita Liuzzo.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 176;

VISTA l'ordinanza n. 35 del 4 novembre 2022, del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, con la quale è stata trasmessa alle Sezioni riunite in sede di controllo la delibera n. 397 del 29 settembre 2022 del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Trieste, di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione nella società consortile per azioni a responsabilità limitata "*National Quantum Science and Technology Institute*" (di seguito, NQSTI S.c.a.r.l.);

VISTA la comunicazione del 22 novembre 2022, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 28 novembre 2022;

UDITO, nell'adunanza del 28 novembre 2022, il relatore Donato Centrone

PREMESSO IN FATTO

1. In data 6 ottobre 2022 l'Università degli studi di Trieste trasmetteva alla Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia la delibera del Consiglio di amministrazione n. 397 del 29 settembre 2022, concernente l'acquisizione di una partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata denominata NQSTI S.c.a.r.l., ai fini dell'esame preliminare previsto dall'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 (di seguito TUSP).

Detta società è stata costituita in data 27 settembre 2022, con sede legale in Roma, e vede, come soci iniziali: l'Università di Camerino, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Fondazione Bruno Kessler, la Scuola Normale Superiore di Pisa, l'Università degli studi di Pavia, l'Università degli studi di Bari "*Aldo Moro*", l'Università di Parma, la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa. Ha durata fino al 31 dicembre 2032, un capitale sociale iniziale di 80.000 euro e non persegue finalità di lucro, avendo scopo consortile; conseguentemente, non può distribuire utili ai soci. L'oggetto sociale consiste nel

creare e gestire un partenariato esteso a università, centri di ricerca e aziende, per la realizzazione del programma di ricerca ammesso a finanziamento con decreto direttoriale del MUR n. 1243 del 2 agosto 2022, a seguito di specifico avviso pubblico (decreto direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022), nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 *"Istruzione e ricerca"* - Componente 2 *"Dalla ricerca all'impresa"* - Investimento 1.3. Tematica 4 *"Scienze e Tecnologie quantistiche"*.

Per consentire l'ingresso nella compagine sociale degli altri enti coinvolti nella realizzazione del progetto, i soggetti costituenti hanno attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2481 c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale, fino ad un ammontare massimo di 200.000 euro. Tale facoltà di adesione può essere esercitata dai soggetti pubblici e privati partecipanti al progetto del PNRR entro tre mesi, decorrenti dall'efficacia della delibera di aumento, attraverso la sottoscrizione di quote di partecipazione di eguale valore unitario, pari a 10.000 euro, da liberare in denaro. Tra i soggetti aderenti figura l'Università degli studi di Trieste la quale, con l'atto in esame, ha deliberato l'acquisizione di una quota di partecipazione nella società NQSTI S.c.a.r.l.

Integrando l'operazione societaria in discorso elementi analoghi a quelli che caratterizzavano la fattispecie esaminata da queste Sezioni riunite con la deliberazione n. 16/QMIG/2022, in applicazione del principio di diritto in quella sede statuito, la Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza n. 35 del 2022, ha trasmesso, per competenza, l'atto autorizzativo dell'acquisto e la documentazione allegata a queste Sezioni riunite.

Con comunicazione del 22 novembre 2022 è stata convocata adunanza in camera di consiglio ai fini dell'esame, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, della deliberazione n. 397 del 29 settembre 2022 del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Trieste, e relativi allegati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Queste Sezioni Riunite sono chiamate ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sull'atto di acquisto di partecipazioni nella società NQSTI S.c.a.r.l., da

parte dell'Università degli studi di Trieste. La competenza a conoscere, in tale fattispecie, l'atto deliberativo adottato da un'università trova fondamento nel principio di diritto statuito con la pronuncia n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, essendo ascrivibile al *“peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo”*.

In base al richiamato articolo 5 TUSP, le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria; la norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto, come detto, di recente esame da parte di queste Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/QMIG/22), che ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

La medesima pronuncia nomofilattica ha qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

In ordine ai parametri, la magistratura contabile è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i*) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP); *ii*) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *iii*) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv*) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, occorre valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, comma 4, TUSP stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere e prevede che, qualora quest'ultimo sia *"in tutto o in parte negativo"*, l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato, va scrutinato, nel merito, l'atto trasmesso dall'Università degli studi di Trieste, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, procedendo all'esame nel rispetto, da parte dell'Amministrazione, delle disposizioni in tema di competenza all'adozione dell'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché alla verifica dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici che a quelli economico-finanziari.

1.1 Rispetto delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (art. 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale.

Nel caso sottoposto ad esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università (datata 29 settembre 2022), in linea con quanto previsto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 7 TUSP, che, per gli enti pubblici non indicati nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), fra cui le istituzioni universitarie, richiede una "*delibera dell'organo amministrativo dell'ente*" (individuato ai sensi delle norme di legge, regolamentari o statutarie).

Quanto al requisito dell'analitica motivazione, prescritto dall'art. 5, comma 1, TUSP, e richiamato dall'art. 8, comma 1, del medesimo TUSP, per il tramite dell'art. 7, comma 2, l'atto deliberativo in esame espone le ragioni che sorreggono la scelta di fare ricorso al modello societario con riferimento ai vari parametri imposti dal legislatore, in dettaglio analizzati nei successivi paragrafi.

1.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

La NQSTI ha natura di società consortile a responsabilità limitata; pertanto, essa rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle "*amministrazioni pubbliche*" individuate dall'art. 2, comma 1, lett. *a*), del TUSP. Al riguardo, l'art. 3 del d.lgs. n. 175 del 2016 dispone che queste ultime "*possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*".

Inoltre, le partecipazioni in società, da parte delle ridette "*amministrazioni pubbliche*", sono assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, prescritto dall'art. 4: quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Sul punto, l'atto deliberativo specifica che la società in discorso è necessaria ai fini della costituzione dell'HUB del partenariato esteso "NQST", finanziato dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del PNRR, in ottemperanza agli impegni assunti dall'Università degli studi di Camerino in qualità di proponente, e da tutti gli altri partner dell'HUB - tra cui l'Università di Trieste - nei confronti del medesimo Ministero in fase di presentazione della proposta progettuale.

Essa risponde alle linee guida pubblicate dal Ministero in data 7 ottobre 2021 (d.m. n. 1141 del 2021 - *Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa"*), nonché ai requisiti dell'avviso pubblico del 15 marzo 2022 (art. 4 del decreto direttoriale n. 341 del 2022). I ridetti provvedimenti richiedono che l'HUB dei partenariati estesi sia costituito in forma stabile, non temporanea, e che sia dotato di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato. Conseguentemente, per la NQSTI, l'Università promotrice ha ritenuto appropriata la forma della società consortile a responsabilità limitata.

La delibera dell'Università di Trieste non fornisce ulteriori elementi in merito, salvo precisare che tale opzione è stata comunicata con e - mail del 21 settembre 2021 dal gruppo che si occupa dell'assistenza tecnica al partenariato esteso NQSTI. La delibera sottolinea, in altra parte della motivazione, il regime di autonomia patrimoniale perfetto che garantisce una società consortile a responsabilità limitata. Le argomentazioni fornite nella motivazione dell'atto deliberativo, pur limitate ad un breve richiamo alle argomentazioni effettuate dall'Università proponente (di cui queste Sezioni riunite non dispongono ancora della relativa documentazione), appaiono supportare la scelta del ricorso al modello societario, per il tipo di iniziativa che si intende attuare.

Dall'esame dell'oggetto sociale della NQSTI S.c.a.r.l. emerge, altresì, che le attività espletate possono ricondursi alla categoria della produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, espressamente consentite dal legislatore (art. 4, comma 2, lettera d, TUSP). Sul punto, si richiama anche l'art. 4-bis TUSP (inserito dall'art. 25-bis, comma 1, d.l. n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021), in base al quale *"le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto"*.

Una specifica considerazione attiene alla durata della società in discorso, fissata, dall'art. 4 dello statuto sociale, al 31 dicembre 2032. Tale previsione non risulta motivata nella delibera trasmessa (né nei relativi allegati). In merito, queste Sezioni riunite rilevano che la scelta adottata non appare coerente con le finalità perseguite, consistenti in attività strumentali a un progetto rientrante nel PNRR che, in base alla disciplina attualmente vigente, di derivazione europea, dovranno esaurirsi nel 2026. Va, al riguardo, precisato come le disposizioni statutarie, richiamate nella delibera del CdA dell'Università, contemplino la possibilità di "recesso" (in particolare, dopo l'esaurimento del programma di ricerca e, di conseguenza, dell'attività della società HUB, cfr. art. 9 e 10) e di "scioglimento e liquidazione" (da deliberare, da parte dell'assemblea dei soci, con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, cfr. art. 4). La stretta connessione tra l'oggetto sociale e la realizzazione del progetto del PNRR porta a ritenere che, con l'ultimazione delle attività legate a quest'ultimo, la società dovrà sciogliersi anticipatamente per conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2484, n. 1, c.c.), in aderenza, peraltro, ai vincoli di stretta inerenza alla missione istituzionale degli enti soci, prescritti dall'art. 4 del TUSP e richiamati dall'art. 20, in sede di approvazione degli annuali piani di revisione, quale parametro per il legittimo mantenimento delle partecipazioni.

1.3 L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)

In merito al parametro della "sostenibilità finanziaria", queste Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto "assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato".

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, queste Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione

societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità).

Sotto il profilo in discorso, la motivazione dell'atto deliberativo appare carente, limitandosi a ricordare che l'importo investito nel capitale sociale è pari ad euro 10.000 e che, in virtù della partecipazione al progetto di ricerca, l'Università beneficia di finanziamenti, per la partecipazione a quattro *Spoke*, per 2,7 milioni di euro. Tali profili, indubbiamente apprezzabili, attengono, tuttavia, come esposto, alla valutazione "*soggettiva*" di sostenibilità finanziaria (riferita all'amministrazione che acquista la qualità di socio), non a quella, parallela e ugualmente necessaria, definibile come "*oggettiva*" (riferita alla società).

Nessuna informazione viene, infatti, fornita circa le valutazioni condotte in merito alla situazione prospettica (economica, patrimoniale e finanziaria) della società in cui l'Amministrazione intende acquisire partecipazioni.

Va rilevato come, pur all'interno di un'operazione societaria unitaria, è fatto obbligo a ciascuna amministrazione che intenda parteciparvi, in sede di costituzione iniziale o di ingresso successivo, di fornire una motivazione analitica circa la sostenibilità economico-finanziaria della società di cui si delibera la costituzione o l'acquisto di una partecipazione (potendo tale adempimento anche essere soddisfatto attraverso il ricorso, *per relationem*, a documenti e/o elementi informativi predisposti da altre amministrazioni coinvolte).

Ciò premesso, la documentazione esaminata appare, comunque, idonea a suffragare, in modo ragionevole, il giudizio di sostenibilità finanziaria dell'investimento, consentendo di ricostruire il percorso di stima effettuato. Le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie formulate appaiono proporzionali al livello di complessità e alle dimensioni finanziarie dell'iniziativa.

Sul fronte dei ricavi, le previsioni scontano l'ipotesi d'ingresso di tutti i 21 soci previsti nell'iniziativa. Pertanto, qualora non tutti i partecipanti (pur avendo assunto formale impegno con il Ministero all'atto dell'adesione al progetto) sottoscrivano la relativa quota di partecipazione, gli altri soci dovrebbero incrementare il rispettivo conferimento (o la contribuzione annua), a titolo di compensazione. Tale circostanza,

tuttavia, non appare idonea a mettere in discussione la sostenibilità finanziaria della società attese le dimensioni relativamente ridotte dei conferimenti richiesti in sede di costituzione/acquisizione (10 mila euro per l'Università di Trieste) e dei costi di funzionamento stimati (per la cui copertura, almeno fino al termine del progetto di ricerca finanziato dal PNRR, sarebbe a rischio il solo differenziale derivante da eventuali mancati acquisti di partecipazioni).

Lo statuto prevede l'eventuale versamento di contributi consortili. Questi ultimi, come precisato anche nella delibera del CdA, possono consistere esclusivamente in apporti di natura scientifica, di prestazioni d'opera o di servizi.

Non sono forniti indicatori di bilancio a corredo della delibera o dei suoi allegati. Tuttavia, la struttura relativamente semplice sia della composizione dei ricavi che della quantificazione dei costi, congiuntamente ad una situazione patrimoniale e finanziaria "*garantita*" dal finanziamento ministeriale (avente fonte nel PNRR) che costituisce il presupposto di tutta l'operazione, non ne rendono necessario l'utilizzo ai fini delle previsioni dell'andamento atteso societario.

Non viene svolta, infine, una specifica "*analisi di sensitività*"; anch'essa non appare necessaria attesa la tipologia di attività espletata. Quest'ultima, operando esclusivamente quale soggetto strumentale alla realizzazione del progetto del PNRR, si caratterizza per un flusso ben definito di ricavi e per una composizione sostanzialmente certa dei costi, oltre che per un orizzonte temporale di operatività predefinito.

Tutti questi ultimi elementi andranno costantemente presidiati dall'Università al fine di valutarne il coerente sviluppo rispetto alle ipotesi programmate, in sede di revisione annuale delle partecipazioni societarie (art. 20 TUSP), adempimento che ha, quale parametro funzionale al legittimo mantenimento, la valutazione dell'assenza della "*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*".

Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, l'Università evidenzia come l'esborso di euro 10.000 (funzionale all'acquisto del 5 per cento del capitale) trova copertura in apposito conto del *budget* di competenza 2022 che presenta la disponibilità necessaria.

1.4 L'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP)

In merito a tali profili valutativi, l'atto deliberativo all'esame si limita a ribadire quanto detto per il parametro della sostenibilità finanziaria (possibilità, per l'Università, a fronte dell'adesione al progetto e dell'acquisto della partecipazione nella società, di attingere a finanziamenti per la ricerca per un valore di 2,7 milioni di euro circa), sottolineando, altresì, come, da un lato, in caso di passività di esercizio, di queste risponde solo il patrimonio sociale e, dall'altro, che nessun ulteriore contributo in denaro può essere chiesto ai soci (ma solo apporti in natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi).

1.5 Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)

Al riguardo, queste Sezioni riunite prendono atto della mancata valutazione nella motivazione dell'atto deliberativo. Tuttavia, come evidenziato in altre delibere, considerata la natura della società, quale ente attuatore di un partenariato esteso nell'ambito del PNRR, nel rispetto dei dettami indicati dal decreto MUR n. 341 del 15 marzo 2022, nonché le previste modalità di finanziamento (sottoscrizione di quote del capitale sociale) non si ravvisano profili di incompatibilità dell'intervento oggetto di analisi con le norme dei Trattati europei, e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

1.6. Gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato alla società

Sotto questo profilo, la delibera evidenzia che il rapporto dell'Ateneo con la Società è finalizzato ad attuare un progetto innovativo, non conseguibile agendo con le sole risorse disponibili all'interno dell'Ateneo (internalizzazione), in quanto è necessario coniugare le competenze dell'Università di Trieste e di tutti gli altri enti aderenti al Progetto NQSTI in materia di scienze tecnologiche e quantistiche, per lo sviluppo di applicazioni radicalmente innovative nella comunicazione sicura e nell'elaborazione dell'informazione quantistica e nella simulazione.

La delibera segnala, inoltre, che non si ravvisano forme di sovrapposizione con attività analoghe o similari svolte da altri enti partecipati dall'Ateneo.

PQM

la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, con le osservazioni in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto della partecipazione nella società NQSTI S.c.a.r.l. da parte dell'Università degli studi di Trieste

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, all'Università degli studi di Trieste, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

all'Università degli studi di Trieste di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nell'adunanza in camera di consiglio del 28 novembre 2022

IL RELATORE

F.to digitalmente Donato Centrone

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Carlo Chiappinelli

Depositato in segreteria in data 29 novembre 2022

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Maria Laura Iorio